

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COMUNE DI TRATALIAS**
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS**COPIA**

AZZERAMENTO DELL' ALIQUOTA TASI PER L' ANNO 2014	Nr. Progr.	20
	Data	09/09/2014
	Seduta Nr.	9

Adunanza ORDINARIA, Seduta di SECONDA Convocazione in data 09/09/2014 Ore 18:10

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente
LOCCI GIANLUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LA MARCA CARLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MELIS Maria Francesca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pes Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pistis Marianna	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIROSU Michelangelo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Garau Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	12	0
	Totale Assenti	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Il **Presidente** introduce e illustra sommariamente l'argomento iscritto all'ordine del giorno "**Azzeramento dell'aliquota T.A.S.I. per l'anno 2014**": confermando di non applicare per il corrente anno la tassa sui servizi, per non gravare ancora una volta sul cittadino e che avrebbe comportato, tra l'altro, un ulteriore carico di lavoro per l'ufficio tributi.

Il presidente pone ai voti la proposta:

**Presenti 12 votanti 12
con voti favorevoli 12 (dodici),**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto l'esito della votazione;

Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio, dal segretario Comunale e del Revisore dei Conti, allegati alla presente;

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente, in considerazione di quanto emerso nel corso della discussione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione n. 23 del 04.09.2014, presentata dal Sindaco, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000, del parere del revisore dei conti e dall'attestazione del Segretario Comunale resa ai sensi dell'art.97, comma 2°, del D. lgs. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza, il Consiglio con separata votazione espressa in forma palese unanime e favorevole

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000

(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.
li, 09/09/2014



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Piscis Gabriela



COMUNE DI TRATALIAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO: AZZERAMENTO DELL' ALIQUOTA TASI PER L' ANNO 2014

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 11. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- 1° - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- 2° - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- 3° - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all' IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'i per mille. Il comune, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- ❖ per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - ❖ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - ❖ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Rilevato che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati e così come riportati nel regolamento TASI:

SERVIZIO	IMPORTO
POLIZIA LOCALE	44.134,56
VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE	16.493,72
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	59.032,00
TERITORIO E AMBIENTE	21.500,00

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, nonché per la grave crisi che attanaglia il territorio, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo TASI, di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/09/2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 04/09/2014 avente per oggetto "AZZERAMENTO DELL' ALIQUOTA TASI PER L' ANNO 2014";

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ...";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno con il quale si dispone l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti Locali, precedentemente fissato da Decreti dello stesso Ministero al 30 aprile 2014 e successivamente 31 luglio 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERA

Per i motivi citati in premessa a costituirne parte integrante e sostanziale,

- 1) di azzerare, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013;
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014 nonché sul sito web del Comune al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;
- 3) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

Dott. Agr. Piras Marco Antonio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to PIRAS MARCO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pesci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, li

Addì,

IL Segretario

F.to Pesci Gabriela

È copia conforme all'originale.

Data



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il _____ giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data

IL Segretario

F.to Pesci Gabriela

